
Garanzie di Origine, consultazione sulle Regole Applicative

Esiti

1. Premessa

Il GSE ha avviato una consultazione pubblica con l'obiettivo di acquisire spunti per la definizione di alcuni contenuti delle regole applicative relative al Decreto Ministeriale 14 luglio 2023, n. 224 recante *Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine* (nel seguito, Decreto).

Gli ambiti di riferimento della consultazione riguardano ciascuna delle sezioni in cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a).ii. del Decreto, il documento deve essere organizzato:

- A. Disposizioni comuni
- B. Energia elettrica;
- C. Gas rinnovabili;
- D. Biometano
- E. Idrogeno rinnovabile;
- F. Energia termica.

La consultazione si è svolta nel periodo 1 agosto – 4 settembre 2023.

2. I risultati

Nel seguito, suddivisi per paragrafi, i principali risultati della consultazione in termini di osservazioni, commenti e proposte ricevute dai partecipanti.

2.a. I soggetti che hanno partecipato

I soggetti che hanno inviato osservazioni e commenti sono **34, in larga misura (20)** rappresentati da associazioni di categoria:

Società/Operatori	Associazioni di categoria
1. A2A	1. AICEP (Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo)
2. ACCIAIERIA ARVEDI	2. AIGET (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader)
3. EDISON	3. AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano)
4. ENEL ITALIA	4. ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento)
5. ENI S.P.A.	5. ANIE FEDERAZIONE
6. GRUPPO IVPC	6. ASSOCARTA
7. SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	7. ASSOCOSTIERI
8. SHELL	8. ASSOESCO
9. RENANTIS SPA	9. CONFAGRICOLTURA
10. RENOVIT SPA	10. CONFINDUSTRIA
11. RWE RENEWABLES ITALIA SRL	11. CIB (Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione)
12. SNAM SPA	12. EF SOLARE ITALIA S.P.A.
13. EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE SPA	13. EFET (European Federation Of Energy Traders)
14. PIETRO FIORENTINI SPA GAS	14. ELETTRICITA' FUTURA
	15. ENERGIA LIBERA
	16. FEDERAZIONE ENERGIA ALTO ADIGE - SEV
	17. FEDERCHIMICA-ASSOGASLIQUIDI
	18. FIPER
	19. PROXIGAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI GAS
	20. UTILITALIA

2.b. Osservazioni pervenute

Nel documento vengono riportate le proposte e le osservazioni pervenute per i singoli argomenti posti in consultazione. Per ciascun argomento è riportato quanto posto in consultazione dal GSE e una sintesi dei principali elementi forniti dai partecipanti. I commenti riportati sono quelli maggiormente significativi.

Ambito A – Disposizioni comuni

Tema A1. Per gli impianti di produzione di energia che hanno avuto accesso o che accedono ai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE, si prevede un processo semplificato per l'ottenimento della qualifica IGO.

Inoltre, con l'obiettivo di creare sinergie tra i vari servizi erogati, si prevede di rendere interoperabili gli applicativi informatici dedicati ai singoli servizi, allo scopo di valutare le richieste di qualifica IGO congiuntamente alle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione:

- è possibile richiedere al GSE l'integrazione della qualifica IGO dell'impianto con la richiesta di accesso agli incentivi e le istruttorie verranno gestite congiuntamente ed entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi.
- per gli impianti che hanno già avuto accesso agli incentivi sarà sufficiente che il Produttore invii al GSE una richiesta di qualifica IGO per ottenere la relativa qualifica in tempi ridotti;
- per impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili che intendono presentare la richiesta di qualifica IGO in un momento antecedente all'eventuale richiesta di accesso agli incentivi, ovvero che non intendono accedere agli incentivi, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di qualifica, si conclude la valutazione con l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione trasmessa.

Nelle more della piena operatività ed interoperabilità degli applicativi informatici, che saranno resi noti agli Operatori attraverso i canali di comunicazione disponibili, il Produttore è tenuto a trasmettere i dati e le informazioni richieste, nonché la relativa documentazione, esclusivamente mediante i portali ad oggi disponibili e secondo le modalità previste nelle Regole Applicative.

Spunto per la consultazione A1 Si condivide tale impostazione?

Esito. Unanimità nella condivisione della proposta e richiesta di ulteriori riduzioni delle tempistiche per impianti incentivati o che hanno terminato il periodo di incentivazione. Sostanzialmente tutti convergono su alcuni fattori chiave quali: l'importanza della semplificazione dei processi, la riduzione dei tempi, l'interoperabilità dei sistemi e la digitalizzazione.

La maggior parte dei rispondenti concordano con le proposte presentate dal GSE, ma sottolineano la rilevanza di questi fattori per garantire il successo dell'iniziativa.

I suggerimenti più frequenti presentati sono stati:

- stabilire un canale di comunicazione ad hoc facilmente accessibile e reattivo per supportare gli operatori durante tutto il processo di qualifica;
- specificare "tempi ridotti" con un termine chiaro affinché il GSE possa evadere la richiesta di qualifica IGO proveniente dagli impianti che hanno già avuto accesso agli incentivi.

Ambito B – Energia elettrica

Tema B1. Vendita GO nella disponibilità del GSE direttamente alle controparti dei contratti stipulati nell'ambito energy release.

Spunto per la consultazione B1. Si ritiene condivisibile la possibilità di assegnare le Garanzie di Origine nella disponibilità del Gestore dei Servizi Energetici nell'ambito dei meccanismi di cessione dell'energia gestiti dallo stesso GSE (come, ad esempio, nell'ambito del cd. *energy release*)?

Esito. Alla proposta di assegnare le GO nell'ambito di meccanismi come l'energy release, alcuni condividono la proposta e l'importanza di semplificare i processi, mentre altri esprimono preoccupazioni o disaccordo, sottolineando l'importanza delle modalità di tradizionali di assegnazione delle GO.

In generale si richiede maggiore chiarezza sulle modalità di assegnazione delle GO, in particolare in relazione all'energia autoconsumata.

Tema B2. In riferimento a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del nuovo Decreto, si chiarisce che i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono determinati utilizzando, per qualsiasi tipologia di impianto e potenza, i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4 del DM 6 luglio 2012, ovvero, per i soli impianti fotovoltaici, i valori percentuali riportati all'art.6 del DM 5 luglio 2012 (cd. Quinto Conto Energia), pari all'1% per impianti su edifici, serre, pensiline, pergole, tettoie, barriere acustiche e fabbricati rurali e al 2% per impianti a terra.

Spunto per la consultazione B1. Si condivide tale impostazione?

Esito. Le risposte pervenute sono variegata. Alcuni concordano con la proposta presentata dal GSE in quanto rappresenta una semplificazione, altri ritengono sia necessario:

- per gli impianti in media tensione, tenere conto della maggiorazione rappresentata dal coefficiente convenzionale del 2,3%, di cui al Testo Integrato delle Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (TIT);
- per gli impianti con potenza superiore a 1 MW per i quali sono disponibili le misure continuare ad applicare la Procedura applicativa di cui alla Delibera AEEG n. 47/2013/R/EFR attualmente in vigore.

Ambito C – Gas rinnovabili

Tema C1. Le GO emesse per la produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, possono essere utilizzate nell'ambito del sistema di Emission Trading (ETS). In tal caso, il certificato di annullamento della GO reca, quale specifica indicazione dello scopo dell'annullamento, "disclosure ed ETS".

Al fine di facilitare l'impiego delle GO in ambito ETS, le GO includono anche il riferimento al certificato di sostenibilità del gas prodotto.

Spunto per la consultazione C.1 Ci sono ulteriori elementi che si ritiene necessario considerare al fine di favorire l'impiego delle GO per tali finalità? Si richiede di fornire elementi utili a definire le condizioni e i requisiti funzionali all'utilizzo delle Garanzie di Origine emesse per la produzione di biometano in ambito ETS.

Esito. La maggior parte dei rispondenti richiede di chiarire l'uso delle Garanzie di Origine da biometano per le finalità ETS, nonché la possibilità di utilizzo delle GO provenienti da altri Stati Membri. Inoltre in molti ritengono fondamentale assicurare che le GO possano essere utilizzate ai fini ETS, anche separatamente da corrispondenti forniture fisiche e offrono molteplici spunti, fra i quali anche alcuni relativi alle modalità di tracciabilità grazie alle quali le GO potrebbero essere utilizzate nell'ambito del meccanismo ETS.

Tema C2. Con riferimento agli impianti di produzione di gas rinnovabili diversi dal biometano e dall'idrogeno rinnovabile, nelle regole applicative, il GSE definisce le modalità di emissione e utilizzo delle garanzie di origine in coerenza a quanto definito nella norma CEN - EN 16325.

Spunto per la consultazione C.2 Nelle more dell'adozione dell'aggiornamento della norma CEN - EN 16325, quali si ritiene siano i principali elementi da tenere in considerazione nella stesura delle regole applicative? Quali sono i gas rinnovabili per i quali sarebbe opportuno fornire indicazioni specifiche?

Esito. Pochi contributi, alla luce del fatto che la norma CEN è ancora in corso di definizione e molti hanno ammesso di non avere interesse o competenze sul tema.

Si richiama in ogni caso l'esigenza di far riferimento ai requisiti di sostenibilità dei gas rinnovabili ai fini del rilascio delle GO.

Le proposte in diversi casi riguardano l'opportunità di prevedere la certificazione dell'idrogeno prodotto a partire dalla biomassa che comprenda almeno l'idrogeno da gassificazione di biomassa e l'idrogeno da pirolisi di gas rinnovabile da biomassa.

Si suggerisce, inoltre, per quanto riguarda altri gas rinnovabili, di prevedere delle disposizioni specifiche almeno per il biometano da metanazione di idrogeno rinnovabile e CO₂ di origine biologica o catturata, includendo la possibilità di emettere GO per il gas sopraccitato, andando a convertire le GO dell'idrogeno rinnovabile nel gas risultante.

Tema C3. Certificazione dell'idrogeno diverso da quello prodotto da elettrolisi e da fonti diverse dalla biomassa.

Spunto per la consultazione C.2 Si condivide l'opportunità di prevedere una classificazione specifica per l'idrogeno prodotto a partire dalla biomassa? Ci sono altri gas rinnovabili per cui si ritiene opportuno prevedere delle disposizioni specifiche?

Esito. Non vi è unanimità nelle risposte. Alcuni non ritengono necessaria l'identificazione di una specifica classificazione e suggeriscono di favorire in generale l'utilizzo di tutte le tipologie di idrogeno rinnovabile, a prescindere dalla provenienza bio o non bio.

Altri operatori, in misura minoritaria, ritengono che una più precisa segmentazione dei prodotti possa andare maggiormente incontro alle esigenze del mercato.

Ambito D – Biometano

Tema D1. Fino al termine dell'anno termico 2022-2023 le Garanzie di Origine relative al biometano incentivato ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 sono direttamente assegnate alle società di vendita nell'ambito di apposite procedure svolte per la cessione del biometano.

È prevista l'attuazione di analoghe disposizioni per gli impianti incentivati per i quali il GSE non ritira il biometano che è incluso in contratti di fornitura stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del DM MASE n. 224.

Spunto per la consultazione D.1 Quali si ritiene siano i requisiti e le caratteristiche da considerare nel disegno di tali disposizioni che possano garantire la migliore gestione anche in considerazione degli impegni contrattuali già assunti?

Esito. Molti operatori non rilevano rischi di sovracompensazioni laddove, in presenza di impegni contrattuali già assunti, le GO venissero riconosciute al produttore con annullamento automatico verso il cliente controparte. Alcuni esprimono disaccordo e, infine, diversi operatori richiedono delucidazioni su il raccordo tra:

- le novità previste in materia di GO e le attuali logiche di funzionamento del meccanismo incentivante ex DM 2018.
- l'art. 11 comma 5 punto c) del DM 224/2023 - che sembrerebbe escludere la possibilità di utilizzare le GO *biometano settore trasporti negli impianti di raffinazione e bio-raffinazione* - e l'art. 9 del DM MASE 16 marzo 2023 che invece prevede che il biometano prodotto da impianti incentivati ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. 15 settembre 2022 e utilizzato nel ciclo di lavorazione dei carburanti nelle raffinerie sia contabilizzabile nel settore trasporti ma non dia diritto al rilascio dei CIC. A tal proposito si richiede l'implementazione della suddetta previsione anche tramite l'utilizzo delle GO trasporti in relazione agli usi del biometano come prodotto intermedio del ciclo di lavorazione dei carburanti.

Ambito E – Idrogeno rinnovabile

Tema E1. Le GO riconosciute per la produzione di idrogeno rinnovabile includono le seguenti informazioni aggiuntive:

- a) il riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita conseguita dall'impianto;
- b) il rispetto delle condizioni stabilite Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
- c) le informazioni relative all'energia elettrica certificata ed utilizzata per il processo di produzione dell'idrogeno stesso.

Spunto per la consultazione E1 Quali sono gli aspetti che si ritiene necessario tenere in considerazione nella definizione delle procedure per l'emissione delle GO relative alla produzione di idrogeno rinnovabile? Ci sono particolari criticità che si ravvedono nell'integrazione delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) nell'ambito del riconoscimento delle GO? Quali sono gli aspetti che si dovrebbero tenere in considerazione nella previsione di evoluzione del sistema di Garanzie di Origine al fine di integrare le informazioni di cui alla lettera b) a regime (es. requisito di correlazione temporale successivamente al 31 dicembre 2029)?

Esito. La maggior parte dei rispondenti ritiene che il Regolamento delegato dell'UE (2023/1184) della Commissione Europea del 10 febbraio 2023 contenga già significativi ed esaustivi indirizzi specifici a cui gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile devono attenersi. Diversi operatori suggeriscono le

caratteristiche che le GO idrogeno devono contenere, come ad esempio: l'ubicazione dell'impianto di elettrolisi.

Alcuni segnalano che, a partire dal 2030, poiché il requisito di correlazione temporale passa da mensile a orario, sarà necessario aumentare la granularità delle GO elettriche da annullare contestualmente alla produzione di idrogeno. Le GO dovrebbero essere infatti emesse su base oraria (e non più mensile).

Tema E2. Acquisizione misure di produzione dell'idrogeno

Spunto per la consultazione E1 Quali si ritiene siano i requisiti, le condizioni e le modalità necessarie all'acquisizione delle misure (es. energia elettrica e idrogeno) per certificare l'idrogeno rinnovabile?

Esito. Per la quantificazione e l'emissione delle GO in tema di idrogeno rinnovabile, molti operatori ritengono opportuno chiarire il riferimento al potere calorifico considerato, il parametro di efficienza dell'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile.

Con riferimento all'acquisizione delle misure diversi operatori suggeriscono l'installazione di un misuratore all'ingresso dell'elettrolizzatore, che ne rilevi i consumi energetici, e uno in uscita dall'elettrolizzatore stesso, che rilevi la produzione di idrogeno. Nel caso di immissione in rete il misuratore di idrogeno potrà essere posto in corrispondenza del punto di connessione con la rete di trasporto/distribuzione. A partire dal dato di lettura dei relativi misuratori, potrà esser ricavato il numero di GO rispettivamente da annullare (elettriche) e da emettere (idrogeno).

Con riferimento alla verifica della contemporaneità, diversi operatori ritengono opportuno che:

- l'operatore, in fase di qualifica (art. 4 del DM 224 del 14 luglio 2023), possa identificare un portafoglio di impianti contrattualizzati tramite accordi di compravendita a lungo termine e che tale lista possa essere aggiornata su base mensile entro l'inizio del mese di competenza del calcolo delle GO;
- con riferimento alla contemporaneità mensile, l'operatore possa identificare per ciascun impianto FER del portafoglio la quota parte di energia elettrica immessa in rete e contrattualizzata a termine associata alla produzione mensile di idrogeno rinnovabile e per cui verranno annullate le relative GO;
- con riferimento alla contemporaneità oraria, l'operatore possa associare la produzione oraria di ciascun impianto FER del portafoglio di cui al primo punto alla produzione oraria di idrogeno rinnovabile. Il cumulo mensile della produzione elettrica così identificata determinerà l'annullamento da parte del GSE delle relative GO elettriche.

Ambito F – Energia termica e frigorifera

Tema F1. In sede di prima attuazione, si prevede che possano essere qualificati ai fini dell'emissione delle GO per la produzione di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili i soli impianti connessi alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Spunto per la consultazione E1 Quali si ritiene siano i requisiti e le condizioni necessari a certificare l'origine rinnovabile dell'energia termica e/o frigorifera prodotta in impianti non connessi alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e impiegata per consumi di energia termica e/frigorifera per usi civili o industriali?

Esito. Diversi rispondenti sottolineano che attuale formulazione del decreto esclude dalla prima attuazione le reti di teleriscaldamento realizzate su suolo privato, ritendendo che tale esclusione comporti una forte limitazione per la diffusione e l'utilizzo delle GO termiche, considerato che molte reti di teleriscaldamento (prevalentemente ad uso industriale) non rispettano i requisiti per l'iscrizione all'anagrafica ARERA. Per tale ragione, è opportuno estendere quanto prima la disciplina per il riconoscimento delle GO termiche anche alle reti di teleriscaldamento in prevalenza su suolo privato.

Alcuni richiedono di poter utilizzare le GO tra le diverse reti di TLR (senza dunque prevedere dei limiti fisici all'utilizzo delle garanzie legati al perimetro delle singole reti), consentendo l'annullamento a qualsiasi utente allacciato a qualsiasi rete.

Molti operatori richiedono la possibilità di utilizzare le GO termiche per attestare il rispetto delle quote di calore FER ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 199/2021 anche da parte di esercenti che le acquistano da terzi.

Diverse risposte sottolineano che in considerazione dell'elevato carattere innovativo delle GO termiche soprattutto in termini di modalità di emissione ed annullamento sia auspicabile l'apertura di una consultazione dedicata.

Infine, alcuni rilevano nel settore dell'energia termica e frigorifera in generale la grave carenza legata alla mancata esplicitazione del ruolo giocato dai recuperi del calore di scarto.

Ulteriori spunti segnalati

- Richiesta di semplificazione del nuovo processo di annullamento e in particolare della previsione dell'indicazione dei POD in fase di annullamento delle Garanzie di Origine.
- Proposte di riduzione delle tempistiche di emissione delle GO
- Richieste di chiarimenti delle procedure di annullamento delle GO nell'ambito dei PPA.
- Richiesta di chiarimenti su impatto delle regole applicative e meccanismo GO rispetto a quello delle CER e degli SSPC.